

Clausole speciali automaticamente richiamate nella polizza RC Professionale

CG01 - RC Professionale colpa grave dipendenti S.S.N. a tempo pieno e attività libero-professionale in regime "Intra-moenia"

L'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di esercitare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione presso la struttura sanitaria indicata in polizza con qualifica di dipendente del SSN o altra qualifica pienamente equiparata a dipendente del SSN ai fini dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e della soggezione esclusiva alla giurisdizione amministrativo contabile della Corte dei Conti per danno erariale, nonché di svolgere la suddetta attività in rapporto esclusivo di lavoro, intendendosi in esso compresa l'attività libero professionale svolta in regime intramurario (intra-moenia), a condizione che tale attività venga esercitata in conformità ai termini e modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla conduzione dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale ed alle cose in genere in consegna e custodia dell'Assicurato o che lo stesso detenga a qualsiasi titolo, di proprietà della Pubblica Amministrazione e/o di terzi.

CG13 - Medico di Medicina generale (ex medico di famiglia) o Pediatra di libera scelta, convenzionati SSN

Premesso che l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere dipendente del SSN ma di esercitare la professione indicata sul frontespizio di polizza esclusivamente quale Medico di medicina generale (ex medico di famiglia) /Pediatra di libera scelta in regime di convenzione col SSN, le Parti convengono che, a parziale deroga e miglior precisazione di quanto previsto dall'art. 1 – "Oggetto dell'assicurazione", lett. a) "RC Professionale per colpa grave" e dalla clausola speciale CG01 – "RC Professionale colpa grave dipendenti S.S.N. a tempo pieno e attività libero-professionale in regime "Intra-moenia", l'assicurazione è prestata con riferimento esclusivo alla suddetta attività, esercitata quale titolare di incarico a rapporto convenzionale per la Medicina generale/Pediatria di libera scelta con la ASL indicata in polizza quale struttura sanitaria del SSN di appartenenza; **la Società si obbliga, pertanto, a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a rimborsare all'Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti, con accertamento della colpa grave dell'Assicurato, in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, per errori personalmente commessi nell'esercizio della professione medica quale Medico di medicina generale (ex medico di famiglia) /Pediatra di libera scelta esercitata in regime di convenzione col SSN.**

Clausole speciali automaticamente richiamate nella polizza RC Professionale

RETROATTIVITA' DECENNALE

A modifica ed integrazione di quanto indicato nella CLAUSOLA RETR che testualmente recita :

“Fermo quanto stabilito dall'art. 5 – Massimali di garanzia ed eventuale franchigia, delle Condizioni di Assicurazione, a parziale deroga ed integrazione di quanto definito all'art. 3 – Validità temporale, delle stesse, la garanzia è comunque estesa alle richieste di risarcimento formulate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione in conseguenza di errori professionali dallo stesso personalmente commessi anteriormente alla sua decorrenza e comunque non prima della data indicata nel frontespizio di polizza, nell'esercizio, nel medesimo settore pubblico, dell'attività assicurata, sempreché la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori precedentemente alla data di effetto della presente assicurazione.

Premesso che i fatti noti al Contraente/Assicurato restano comunque esclusi dall'assicurazione, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente/Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, che, al momento della stipula del contratto, non è a conoscenza di fatti o circostanze che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi dell'assicurazione.“

SI prende atto concordemente tra le parti che il termine della garanzia pregressa indicato in frontespizio di polizza deve intendersi più precisamente

dalla data/...../..... **(10 antecedenti la data effetto del contratto)**

Data

GENERALI ITALIA S.p.A.

IL CONTRAENTE